

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 66/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg.ri Paola Anzellotti, Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 7 febbraio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente della Società Genoa Cricket and FC Spa), FRANCESCO SALUCCI (Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Genoa Cricket and FC Spa), SEBASTIEN FREY, ANDREAS GRANQVIST, MARCO ROSSI, RODRIGO PALACIO, GIANDOMENICO MESTO, CESARE BOVO, JURAJ KUCKA, ALBERTO GILARDINO, DAVIDE BIONDINI, KAHKA KALADZE, CRISTOBAL JORQUERA TORRES, JOSE EDUARDO BISCHOFE, MIGUEL LUIS PINTO VELOSO, VALTER BIRSA, LUCA ANTONELLI, (all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società Genoa Cricket and FC Spa), Società GENOA CRICKET AND FC Spa - (nota n. 1289/1005pf11-12/SP/blp del 12.9.2012).**

La Procura federale, con atto del 12 settembre 2012, deferiva a questa Commissione disciplinare i Sigg.ri Enrico Preziosi, Presidente della Società Genoa Cricket and Football Club Spa; Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Gilardino, Davide Biondini, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Valter Birsa, Kahka Kaladze, Jorquera Torres Cristobal e Luca Antonelli, calciatori della Società Genoa Cricket and Football Club Spa; Giuseppe Sculli, calciatore del Genoa Cricket and Football Club Spa; Francesco Salucci, dirigente accompagnatore ufficiale del Genoa Cricket and Football Club Spa e la stessa Società di cui sopra, ai quali contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS ed alla Società la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS.

Siffatto deferimento traeva spunto dai fatti afferenti la gara di Campionato Serie A Genoa – Siena del 22 aprile 2012, accaduti a decorrere dal minuto ottavo del secondo tempo, nel corso del quale un gruppo di circa trecento tifosi del Genoa, dopo essersi introdotti da un settore all'altro dello stadio, lanciavano fumogeni e bengala sul terreno di giuoco ed inveivano contro la propria squadra a causa del risultato negativo sino a quel momento conseguito. Alcuni di loro, dopo che tutti si erano radunati nella parte centrale del settore occupato proprio sopra il varco degli spogliatoi, scavalcavano a metà le pareti metalliche divisorie ed erano in procinto di invadere il campo. Costoro, dopo aver costretto l'arbitro ad interrompere la gara, pretendevano che alcuni giocatori del Genoa si togliessero le maglie e le consegnassero unitamente alla giacca dell'allenatore Sig. Malesani. La richiesta era rivolta da ultimo personalmente al capitano della squadra, Marco Rossi, che si era avvicinato ai contestatori. Iniziava una trattativa sulla consegna delle maglie, che coinvolgeva anche il Presidente del Genoa, Sig. Preziosi, sceso in campo dalla tribuna,

dalla quale stava assistendo alla gara. Dopo circa trenta minuti dall'inizio dei disordini, la terna arbitrale e la squadra ospitata abbandonavano il campo e rientravano negli spogliatoi, mentre lo speaker dello stadio dava l'annuncio della sospensione della gara, che sarebbe stata definitivamente interrotta, qualora gli incidenti non fossero cessati. Nel frattempo, con la squadra di casa che rimaneva raccolta con i propri dirigenti al centro del campo, nel mentre il capitano Rossi raccoglieva le maglie propria e dei compagni e si accingeva a portarle ai tifosi, il calciatore del Genoa Giuseppe Sculli si avvicinava ad uno dei sostenitori ed intratteneva con questi un fitto colloquio, che sarebbe risultato poi determinante per la ripresa della gara. La gara, difatti, dopo circa quarantaquattro minuti di sospensione, durante i quali venivano lanciati in campo accendini, bottigliette piene di acqua e interi pacchetti di gomme americane, riprendeva e terminava regolarmente. Veniva in seguito accertato che, durante i disordini, erano state sfondate le porte di separazione di due settori dello stadio ed un'altra era stata bloccata e che uno steward, che insieme ai colleghi aveva vanamente tentato di contenere lo sfondamento dei tifosi, era finito in ospedale.

Al deferimento di che trattasi, resistevano tutti i deferiti, ad eccezione del calciatore Biondini, i quali, a mezzo di memorie difensive, eccepivano che sui fatti oggetto del Deferimento si era già pronunciato il Giudice Sportivo, che, con decisione assunta il 23 aprile 2012, aveva sanzionato il Genoa con l'obbligo di disputare le prossime due gare nel proprio stadio a porte chiuse, per cui l'adita Commissione disciplinare nazionale riteneva di non potersi a sua volta pronunciare in forza del principio *ne bis in idem*, che sarebbe stato violato ove siffatta pronuncia fosse stata adottata; eccepivano altresì l'esimente di aver agito nel modo risultante dagli atti del procedimento per la necessità di salvarsi dal pericolo di un danno grave alla persona e la conseguente totale mancanza in capo ad essi deferiti del dolo e della colpa grave. Il calciatore Sculli respingeva l'incolpazione contenuta nel deferimento che egli fosse stato preventivamente a conoscenza della contestazione che la tifoseria avrebbe mosso durante la gara e della preordinazione dei tumulti.

Questa Commissione, con decisione pubblicata il 9 ottobre 2012, accoglieva l'eccezione sollevata dai deferiti e, rilevato che il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A in effetti si era già espresso sui fatti oggetto del procedimento e che sussisteva la totale sovrapposibilità tra detti fatti e quelli portati a cognizione del Giudice Sportivo, a nulla rilevando quale era stato il provvedimento in quella sede adottato, quanto piuttosto la circostanza che il Giudice Sportivo aveva avuto tutti gli elementi per valutare ed eventualmente sanzionare i comportamenti contestati ai deferiti, per cui, se si fosse pronunciata, avrebbe violato il principio del *ne bis in idem*, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei Sigg.ri Preziosi, Salucci, Frey, Granqvist, Rossi, Palacio, Mesto, Bovo, Kucka, Gilardino, Biondini, Veloso, Bischhofe, Birsas, Kaladze, Jorquera Torres ed Antonelli. Accoglieva di contro il deferimento a carico di Giuseppe Sculli, a cui infliggeva la sanzione della squalifica di mesi uno, con conseguente sanzione della ammenda di € 30.000,00 a carico della Società Genoa Cricket and Football Club Spa per la responsabilità di natura oggettiva, riconosciuta in capo al proprio tesserato.

Avverso detta decisione ricorreva innanzi la Corte Federale di Giustizia la Procura federale, la quale eccepiva l'errore nel quale era incorsa la Commissione per non aver tenuto conto della palese diversità delle circostanze oggetto da una parte del procedimento dinnanzi al Giudice Sportivo e dall'altra del deferimento innanzi la stessa

Commissione disciplinare, poiché si discuteva nel primo del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori, nel secondo della consegna delle maglie di gioco da parte dei calciatori del Genoa ad alcuni sostenitori, di guisa che la decisione stessa doveva essere annullata, con rimessione degli atti alla Commissione disciplinare nazionale per l'esame nel merito della condotta posta in essere dai soggetti deferiti.

Al ricorso resistevano i Sigg.ri Preziosi, Salucci, Frey, Granqvist, Rossi, Palacio, Mesto, Bovo, Kucka, Gilardino, Biondini, Torres, Bischofe, Veloso, Birsa, Antonelli e la Società Genoa Cricket and Football Club Spa, i quali istavano per la conferma della decisione impugnata.

La Corte, con decisione datata 15 novembre 2012, accoglieva il ricorso e disponeva la trasmissione degli atti a questa Commissione per l'esame nel merito della condotta posta in essere dai soggetti deferiti.

Motivava la Corte che le circostanze oggetto del deferimento del Procuratore federale e quelle esaminate dal Giudice Sportivo erano differenti, riguardando le prime il comportamento tenuto dai giocatori, dal presidente e dal dirigente del Genoa in relazione all'atto di consegna delle maglie ai tifosi, mentre le seconde avevano ad oggetto esclusivamente la condotta violenta della tifoseria del Genoa stesso. Ciò appariva confermato dalla segnalazione al Giudice Sportivo, da parte della Procura federale, che aveva ad oggetto la visione delle immagini televisive ex art. 35 comma 2.2 CGS, relativa cioè alla sola condotta dei sostenitori. Si trattava, dunque, di fatti diversi commessi da soggetti diversi, uniti solo da un vincolo di occasionalità con riferimento alla gara in questione. A giudizio della Corte, dalla lettura della decisione del Giudice Sportivo, appariva, peraltro, evidente che quest'ultimo aveva valutato il solo comportamento della tifoseria del Genoa ed aveva di conseguenza ritenuto di irrogare una sanzione solo in relazione a detto comportamento. Non si poteva sostenere, pertanto, che la condotta in questione fosse stata valutata ed implicitamente trattata dal Giudice. Per tali motivi, non sussisteva, nel caso di specie, alcuna violazione del principio del ne bis in idem e che, pertanto, era necessario rimettere la decisione alla Commissione disciplinare nazionale, affinché quest'ultima esaminasse nel merito la condotta posta in essere dai soggetti deferiti.

Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento del presente procedimento di rinvio, sono comparsi i difensori dei deferiti, i quali si sono sostanzialmente riportati alle deduzioni di cui alle precedenti fasi del procedimento, eccezione fatta per la violazione del principio del ne bis in idem, non più riproposta ed hanno concluso per il totale rigetto del deferimento. A detta riunione, è comparso altresì il difensore del calciatore Sig. Davide Biondini, che ha fatto pervenire memoria, il quale ha dedotto la duplice scriminante della sussistenza dello stato di necessità e dell'essersi adeguato alle direttive della Società, anch'egli concludendo per il rigetto del deferimento. Ha osservato il resistente che il Giudice Sportivo, pur avendo acquisito tutti gli elementi per poterlo fare, non lo aveva sanzionato e che ciò confermava l'assoluta inconsistenza dell'addebito che gli era stata mosso.

È comparsa la Procura federale la quale ha reiterato le precedenti istanze punitive, quantificate nella inibizione per mesi 1 (uno) e nell'ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00) per il Sig. Enrico Preziosi; nella inibizione di gg. 15 (quindici) per il Sig. Francesco Salucci; nella ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) ciascuno per i Sigg.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca

Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bisochofe, Giandomenico Mesto ed Alberto Gilardino; nell'ammenda di € 250.000,00 (€ duecentocinquantamila/00) per la Società Genoa Cricket and Football Club Spa, ridotta rispetto alla precedente in ragione del giudicato formatosi sulla decisione afferente il calciatore Sculli.

La Commissione osserva quanto segue.

In linea di assoluto principio, non può revocarsi in dubbio che il togliersi di dosso la maglia di gioco durante una gara costituisce il venir meno ai valori dello sport; non a caso il comune sentire esalta l'attaccamento ai colori sociali, tanto è vero che l'atleta che interpreta in modo particolare tale attaccamento viene definito, non solo dai propri tifosi, la bandiera. In questa precisa ottica, tradire siffatto valore travalica il significato etico del principio di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 comma 1 CGS, perché tradisce il senso d'appartenenza ed offende chi (tifosi, dirigenti, calciatori) in tale appartenenza crede e confida.

Trasferendo siffatto principio al caso in esame, è certo che i calciatori sopra nominati nel tempo e nel luogo descritti ebbero a togliersi di dosso la maglia, perché ritenuti dai contestatori indegni di portarla; appare altresì certo che tale comportamento si manifestò in un contesto di particolare tensione, che, come era stato osservato dallo stesso Giudice Sportivo nella parte motiva del più volte richiamato provvedimento, non aveva avuto precedenti nella ultrasecolare storia del calcio italiano; non si era però sconfinato in una sorta di stato di necessità, atteso che, come risulta dagli atti, il preposto all'ordine pubblico aveva garantito che, grazie alla presenza ed agli interventi della forza pubblica, non vi fossero pericoli per l'incolumità dei calciatori.

Non può del pari disconoscersi che la singolarità dell'evento non solo aveva indotto i calciatori a togliersi la maglia, ma, prima che questo avvenisse, aveva convinto il presidente della Società, Sig. Preziosi, ad intervenire personalmente affinché le maglie fossero effettivamente tolte e consegnate a quella parte della tifoseria che contestava e che le chiedeva; era evidente che tale intervento era motivato dalla esigenza di evitare che la situazione si invelenisse ulteriormente e che la squadra che era in campo subisse imprevedibili conseguenze, in una a possibili sanzioni disciplinari ove la gara fosse stata definitivamente sospesa.

Va tuttavia rilevato che l'aver agito su espresso invito del presidente della Società non può costituire una esimente della condotta tenuta dai calciatori del Genoa, vista la palese contrarietà di tale intervento del presidente ai principi etico - sportivi sopra richiamati.

A siffatte considerazioni consegue che la violazione ascritta ai deferiti, che è oggettivamente sussistente, se da una parte non può giustificare il venir meno ai valori alti dello sport, di cui si è fatto sommariamente cenno, dall'altra dev'essere ricondotta nello stretto ambito di previsione dell'art. 1 comma 1 CGS e più in particolare nella trasgressione del principio della correttezza, con conseguente applicazione in danno dei deferiti di sanzioni esclusivamente economiche, da quantificarsi in misura equitativamente ridotta rispetto al chiesto, fatta eccezione per la posizione del presidente Sig. Preziosi, al quale va inflitta l'inibizione, anch'essa tuttavia in forma ridotta.

Il deferimento va pertanto accolto nei limiti di cui al dispositivo, salvo che per il capo del deferimento stesso afferente il Sig. Francesco Salucci, dirigente accompagnatore della squadra, in quanto il comportamento che gli è stato contestato (di aver consentito che i

propri calciatori durante la gara consegnassero le magliette di gioco) non appare suscettibile di sanzione.

Alla responsabilità dei deferiti, consegue quella di natura diretta ed oggettiva della Società Genoa Cricket and Football Club Spa.

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l'effetto, infligge:

al Sig. Enrico Preziosi l'inibizione di mesi 1 (uno) e l'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00);

ai calciatori Sigg.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Giandomenico Mesto, Alberto Gilardino, Davide Biondini, Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa l'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) ciascuno;

alla Società Genoa Cricket and Football Club Spa l'ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00);

proscioglie il Sig. Francesco Salucci.

**(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CORAPI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Catanzaro Spa), ANTONIO AIELLO (all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa), NAZARIO SAURO (all'epoca dei fatti Segretario della Società FC Catanzaro Spa) - (nota n. 3520/608 pf10-11/AM/ma del 10.12.2012).**

Con atto del 10 dicembre 2012, la Procura federale ha deferito

▪ il Sig. Francesco Corapi, calciatore tesserato all'epoca dei fatti della FC Catanzaro Spa, per le seguenti violazioni:

- art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 NOIF e dall'art. 8, comma 11, CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 37.791,78 e € 5.000,00 per indennità di trasferta, depositato dalla Società, volto a dissimulare l'esistenza del contratto intervenuto tra le parti per il maggiore importo di € 96.314,72, così pattuendo il versamento a "nero" di € 58.523,94, contratto successivamente da lui inviato alla Lega Pro in data 3 novembre 2010;

- art. 1, comma 1, art. 10, comma 1, CGS per aver sottoscritto con il Sig. Antonio Aiello una dichiarazione congiunta per "*dare piena efficacia al contratto economico secondo cifre e modalità correntemente riportate, datata 21/10/2010, con decorrenza 21/10/2010-30/06/2012*", in data 10 novembre 2010, quando il Sig. Antonio Aiello era inibito allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza della Società per effetto della decisione della CDN del 3 novembre 2010;

▪ il Sig. Antonio Aiello, Amministratore unico, all'epoca dei fatti, della FC Catanzaro Spa, per le seguenti violazioni:

- art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 NOIF e dall'art. 8, comma 6, CGS, per avere redatto, sottoscritto e depositato un contratto simulato per l'importo di € 37.791,78 ed € 5.000,00 per indennità di trasferta, volto a dissimulare l'esistenza del contratto intervenuto tra le parti per il maggiore importo di € 96.314,72, così pattuendo il versamento a "nero" di € 58.523,94, contratto successivamente inviato alla Lega Pro in data 3 novembre 2010 dal calciatore Francesco Corapi;

- art. 1, comma 1, e art. 10, comma 1, CGS per aver sottoscritto con il calciatore Francesco Corapi una dichiarazione congiunta per “dare piena efficacia al contratto economico secondo cifre e modalità correntemente riportate, datato 21/10/2010, con decorrenza 21/10/2010-30/06/2012”, in data 10 novembre 2010, nel periodo in cui era inibito allo svolgimento delle proprie funzioni di rappresentanza della Società per effetto della decisione della CDN del 3 novembre 2010, nonché dell’ art. 1, comma 1, art. 10, comma 1, CGS per aver concorso alla violazione ascritta calciatore Francesco Corapi;

- il Sig. Nazario Sauro, Segretario, all’epoca dei fatti, della FC Catanzaro Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8, comma 1, CGS per aver reso il 24 novembre 2010 in risposta alla richiesta della Lega Pro, dichiarazioni non veridiche sulle modalità di stipula e deposito del contratto, apparentemente stipulato il 21 ottobre 2010 tra la Società e il calciatore Francesco Corapi, al fine di agevolare la elusione delle disposizioni previste dall’art. 94 NOIF e dall’art. 8, comma 6, CGS.

All’inizio della riunione odierna il Signor Nazario Sauro, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Nazario Sauro, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Nazario Sauro, sanzione della inibizione di giorni 21 (ventuno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 15 (quindici)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Con memorie tempestivamente depositate, il Sig. Corapi ha respinto gli addebiti, deducendo la improcedibilità del deferimento per violazione del termine perentorio per la conclusione delle indagini, l’insussistenza dei fatti ed infine il ricorrere di una ipotesi scriminante.

Alla riunione del 7.2.2013, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione delle seguenti sanzioni:

la inibizione per anni 1 (uno) e l’ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) al Sig. Antonio Aiello;

la squalifica per mesi 3 (tre) e l'ammenda di € 30.000,00 (euro trentamila/00) al Sig. Giuseppe Corapi.

La difesa del Sig. Corapi, invece, ha concluso per il rigetto.

Prima di passare al merito della vicenda è necessario esaminare l'eccezione di improcedibilità del deferimento formulata dal Sig. Corapi.

Lo stesso ritiene che la conclusione delle indagini sia intervenuta in epoca successiva ai termini di cui all'art. 32, comma 11, CGS, scadenti il 30.6.2011, stante la denuncia della Lega Pro del 7.12.2010, e la mancanza di qualsiasi richiesta di proroga da parte della Procura federale. Il deferito ha appuntato l'attenzione della Commissione sulla circostanza che alcuni atti, specificamente indicati nelle memorie (consistiti nella comunicazione della data di scarico dei modelli contrattuali, nell'acquisizione dei censimenti e nella copia della delibera n. 206/PF) sarebbero stati compiuti oltre i termini predetti per cui il deferimento sarebbe improcedibile.

L'eccezione è infondata sia perché la relazione conclusiva delle indagini è stata depositata il 21.6.2011 sia perché la documentazione acquisita, tutt'al più, quand'anche rilevante, sarebbe inutilizzabile ma, comunque, non inficia la validità dell'azione disciplinare che deve considerarsi tempestiva e correttamente esercitata.

Nel merito, il deferimento è fondato.

La vicenda trae origine dalla nota del 15.12.2010 con la quale Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) ha segnalato alla Procura federale il deposito, in epoche diverse, di due diversi contratti aventi numerazione progressiva consecutiva, stipulati tra il Sig. Francesco Corapi e la FC Catanzaro. Con il primo, avente data 27.8.2010, ratificato dalla Lega Pro, le parti concordavano, quale retribuzione lorda in favore del calciatore per le stagioni sportive 2010/11 e 2011/12, la somma di € 37.791,78 per ciascuna di esse, oltre ad € 5.000,00 di indennità di trasferta. Con il secondo, invece, avente data 21.10.2010, depositato il 3.11.2010 dal Sig. Corapi, veniva pattuita per le stesse stagioni sportive la retribuzione lorda di € 96.314,72 per ciascuna di esse, oltre ad € 5.000,00 di indennità di trasferta. Detto ultimo contratto non veniva ritenuto valido dalla Lega Pro che, con nota del 30.11.2011, chiariva che l'annullamento dello stesso derivava dalla grave situazione economico-finanziaria nella quale versava la Società che, difatti, risultava *“non aver rispettato gli adempimenti di natura economica previsti dalle normative vigenti verso i tesserati con riferimento ai contratti economici già ratificati”* e finanche quelli collegati all'utilizzo dell'impianto di gioco, ragione per la quale alcune gare interne dei mesi di ottobre e novembre erano state disputate a porte chiuse.

La Procura federale sostiene che la sostanziale contestualità dei due contratti, confermata dal numero progressivo di rilascio da parte della Lega Pro e dalla stessa apposizione di una data, sul secondo, con grafia diversa da quella con la quale erano stati entrambi compilati, dimostra l'esistenza della fattispecie contestata in virtù della quale le parti avrebbero simulatamente previsto la corresponsione di una retribuzione di gran lunga inferiore rispetto a quella che il calciatore avrebbe ed ha invece percepito, in nero, in forza del secondo contratto, costituente, a tutti gli effetti, la controdichiarazione. Quest'ultima, da un punto di vista civilistico, ha costituito la garanzia della quale il beneficiario del pagamento – che ne risultava essere l'unico possessore – si sarebbe avvalso in caso di inadempimento o, come poi in effetti è accaduto, in caso le somme non fossero state più corrisposte per qualsiasi altro motivo.

Il convincimento che questa sia stata la ragione del ricorso alla simulazione deve rinvenirsi nello stato di dissesto risalente nel tempo che, difatti, aveva portato al fallimento della FC Catanzaro e che di certo “sconsigliava” il raggiungimento di accordi onerosi in presenza di difficoltà che avevano impedito, per di più, l'utilizzo del campo di gioco con naturale perdita di ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti.

Detta Società, tra l'altro, era stata precedentemente destinataria di numerosi procedimenti disciplinari insieme ai suoi legali rappresentanti, compreso il Sig. Aiello, per l'inosservanza degli adempimenti economici e la persistenza della situazione di cui all'art. 2447 c.c. ovvero di perdite che avevano determinato la riduzione del capitale al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 c.c..

Pertanto, alla luce dei richiamati elementi che devono considerarsi pacifici anche perché non specificamente contestati, la conclusione dell'accordo dissimulato con il Sig. Corapi ha avuto natura chiaramente illecita ed evidentemente finalizzata ad aggravare una situazione conclamata di dissesto economico, con modalità sicuramente da ritenersi singolari quanto alla simultaneità delle pattuizioni, alla sostanziosa differenza di importi ed alla necessità di formalizzare, per lo meno inizialmente, l'accordo apparentemente meno gravoso per la Società, occultando invece quello più oneroso.

Ulteriore indice dello spessore illecito delle condotte è fornita dalla risoluzione di un precedente contratto, avvenuta il 29.6.2010, per cui il calciatore avrebbe continuato a percepire somme di gran lunga superiori a quelle previste nell'accordo del successivo mese di agosto, per intenderci quello simulato, e che gli avrebbe fornito maggiori e, soprattutto, legittime garanzie e tutele in ambito giudiziario.

Ad esiti sostanzialmente identici – quanto agli effetti pregiudizievoli del contegno concorsuale posto in essere – si perviene valutando, anche solo per ipotesi, la formazione del secondo contratto proprio in epoca coeva o prossima alla dichiarazione dell'11.11.10, con la quale le parti ne avrebbero confermato la validità agli uffici della Lega Pro in sostituzione dell'accordo precedentemente ratificato. Tale stratagemma avrebbe consentito, lo si ripete, con esiti non dissimili da quelli che hanno poi portato anche all'apertura di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta, anche nella previsione concorsuale, a depauperare il patrimonio sociale ed a far ottenere un illecito vantaggio, in pregiudizio ai creditori, al Sig. Corapi attraverso la apparente titolarità di un credito ben superiore a quello effettivamente spettante, rispetto all'unico contratto vigente del quale era stata trovata traccia nella documentazione societaria.

Ciò anche per quanto dichiarato alla Procura federale dallo stesso Curatore fallimentare che, per tali motivi, nel procedimento innanzi al Tribunale, ha riferito al Giudice Delegato dell'esistenza del minor credito che il Sig. Corapi poteva vantare in forza degli unici contratti ufficiali esistenti ma non di quello dissimulato.

Prova della illiceità della pattuizione è data anche dalla misura della retribuzione percepita dal Sig. Corapi nel corso delle stagioni sportive nelle quali lo stesso è stato tesserato per la FC Catanzaro.

Difatti, mentre nelle prime due stagioni di tesseramento (2008/2009 e 2009/2010) lo stesso risultava beneficiario di retribuzioni lorde pari al minimo federale, tra il 14.5.2010 ed il 21.10.2010 (quindi nel lasso di cinque mesi), le parti avrebbero concluso altri tre contratti con i quali erano previste retribuzioni, quanto al primo (14.5.2010), pari a € 74.000,00 e € 5.000,00 per indennità di trasferta per la stagione 2009/10 con decorrenza 3 maggio 2010



e un importo lordo pari a € 57.000,00 per la stagione 2010/11, quanto al secondo (27.8.2010, contraddistinto dal n. 1002P1088 2010/11) pari a € 37.791,00 e € 5.000,00 per indennità di trasferta per la stagione 2010/11, a decorrere dal 27 agosto 2010, e un importo lordo pari a € 37.791,00 e € 5.000,00 per indennità di trasferta per la stagione 2011/12, quanto al terzo (21.10.2010, contraddistinto dal n. 1002P1089 2010/11) pari a € 96.314,72 e € 5.000,00 per indennità di trasferta per la stagione 2010/11, a decorrere dal 21 ottobre 2010, e un importo lordo pari a € 96.314,72 per la stagione 2011/12.

Tale ultimo contratto, come chiarito, è stato depositato dal calciatore ma non ratificato dalla Lega Pro.

La mutevolezza alla quale le parti hanno inteso ispirare i loro rapporti economici nel breve volgere di 5 mesi, stante le modalità illustrate, non era certo espressione dell'autonomia contrattuale ma della consapevolezza di non poter assumere formalmente impegni di spesa gravosi, e quindi di assicurare l'assolvimento di obbligazioni per la Società che stava patendo ingenti perdite economiche, a pena di fornire la prova documentale delle condotte pregiudizievoli.

Le parti hanno pertanto inteso far ricorso alla simulazione contestata, forse ritenendo, in particolare la Società, che la controdiagnosi non sarebbe stata mai rivelata, come invece poi è accaduto. Sta di fatto che, comunque, una volta depositato il contratto, i deferiti, presumibilmente nel tentativo di porre rimedio, hanno aggravato la posizione, fornendo la ulteriore prova degli addebiti attraverso la formazione della dichiarazione con la quale avrebbero convalidato il contratto dissimulato. Tale ultimo documento sarebbe stato infine sottoscritto in epoca nella quale il Sig. Aiello era inibito e, pertanto, del tutto inefficace ai fini contrattuali, ma rilevante ai fini disciplinari.

In questo frangente si è inserita la condotta del Sig. Sauro il quale non si è limitato all'attività di mera trasmissione di una comunicazione il cui contenuto sarebbe stato determinato dall'Aiello, come dedotto nelle proprie memorie, ma è costituito dal contributo fornito al tentativo di fornire una parvenza di normalità alla pattuizione di cui lo stesso conosceva la illiceità tanto in ragione del ruolo di Segretario Generale tanto in ragione della mancanza, negli atti societari, di qualsiasi riferimento all'ultimo contratto, per ciò costituente, a tutti gli effetti, la controdiagnosi nella contestata ipotesi simulatoria.

Ecco pertanto che le deduzioni difensive dei deferiti non possono essere accolte ed i precedenti indicati si presentano non pertinenti ai fini della presente decisione.

Risulta parimenti infondata la eccezione con la quale il Sig. Corapi tenderebbe a paralizzare l'applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e 10, comma 1, CGS la cui violazione ha dato luogo al capo di incolpazione b). Invero, il deferito ritiene che il richiamato art. 10 CGS non regolamenti la fattispecie contestata e censura comunque la decisione della Lega Pro di non procedere alla ratifica del contratto. Su tale ultimo punto, il Sig. Corapi osserva che la richiesta di sottoscrivere la dichiarazione congiunta avrebbe costituito il presupposto per detta ratifica e, pertanto, concretizzandosi nell'adempimento di un dovere, non avrebbe potuto portare a contestazioni di sorta.

Orbene, fermo restando che nell'odierno procedimento la decisione adottata dalla Lega Pro non può essere sindacata, è indubitabile, alla luce di quanto già chiarito ed a parte ogni questione sul dato normativo esplicitato nella rubrica dell'incolpazione, che la violazione disciplinare è consistita nell'aver trattato con soggetto inibito concludendo una pattuizione illecita, per cui la violazione può ritenersi chiaramente integrata.

Tra l'altro, proprio le deduzioni difensive formulate nel corso della riunione, per cui non ci sarebbe continuità tra i vari contratti intercorsi nei mesi maggio – novembre 2010, individuano nei contatti finalizzati al tesseramento quelli ai quali fa riferimento l'art. 10, comma 1, CGS, per cui corretto ne appare il richiamo.

Quanto, infine, alla questione legata allo scarico telematico dei contratti tipo, è indubbio che gli stessi siano esattamente consecutivi (n. 1002P1088 del 27.8.2010 e n. 1002P1089 del 21.10.2010), non rilevando l'orario in cui sarebbe avvenuta l'operazione, né appare decisiva la tesi con la quale il deferito ha sostenuto la inefficacia del modulo nella stagione sportiva successiva (2011/2012) laddove la Società fosse rimasta inadempiente.

Detto contratto, difatti, ancorché non azionato innanzi agli organi federali, era di per sé idoneo a creare una situazione astrattamente tutelabile da un punto di vista civilistico, tanto da venire posto a fondamento della domanda di ammissione al passivo.

La circostanza che il vantaggio economico non si sia realizzato non esclude la rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere.

Accertata la commissione degli addebiti, si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, rilevando, quanto al Sig. Aiello, che la posizione apicale rivestita all'epoca dei fatti, il coinvolgimento nei procedimenti disciplinari richiamati nel deferimento, la consapevolezza della grave crisi finanziaria che avrebbe poi portato al fallimento della Società e le modalità di conclusione di accordi gravemente onerosi per la stessa sono elementi determinanti ai fini della quantificazione delle sanzioni.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 15 (quindici) per il Sig. Nazario Sauro.

Infligge al Sig. Aiello Antonio la inibizione per anni 1 (uno) e l'ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed al Sig. Corapi Francesco la squalifica per mesi 3 (tre) e l'ammenda di € 30.000,00 (euro trentamila/00).

**Il Presidente della CDN**  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 12 febbraio 2013**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete